

ATTI PARLAMENTARI
XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CXXVIII
n. 2/13

RELAZIONE

**SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**

(ANNO 1998)

(articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Presentata dal difensore civico della provincia autonoma di Bolzano

Trasmessa alla Presidenza il 31 marzo 1999

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NELL'ANNO 1998 DAL
DIFENSORE CIVICO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO IN BASE ALL'ART. 16 DELLA LEGGE N. 127/97**

Ill.mo Signor Presidente del Senato della Repubblica,

Ill.mo Signor Presidente della Camera dei Deputati,

l'articolo 16 della legge n. 127/97 stabilisce che “a tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali,,.

Ai sensi della suddetta legge i Difensori civici regionali e delle Province Autonome inviano altresì ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Per quanto riguarda la Provincia Autonoma di Bolzano, la figura del difensore civico è disciplinata dalla legge provinciale del 10 luglio 1996, n. 14 che allego alla presente relazione.

Tale disposto legislativo ha introdotto delle innovazioni rispetto alla legge provinciale n.15/83, che costituiva il precedente riferimento normativo. Le più rilevanti sono rappresentate dalla facoltà di stipulare convenzioni con i comuni ai fini dell'espletamento delle funzioni di difensore civico anche nei confronti dell'amministrazione comunale, l'ampliamento delle competenze a questioni in materia di sanità, di tutela dell'ambiente, nonché degli interessi dell'infanzia e delle fasce giovanili. Infine il difensore civico ha la facoltà di richiedere pareri legali a professionisti ed esperti in materia.

In particolare, di quest'ultima possibilità mi sono avvalso anche in relazione ad una questione con l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione degli Infortuni sul Lavoro (INAIL), il quale riteneva che nel caso di un infortunio occorso sul posto di lavoro, non sussistessero i presupposti per l'erogazione delle prestazioni in capo a codesto ente, con il conseguente esito negativo della pratica in questione.

Per quanto riguarda l'attività relativa all'anno 1998, i rapporti con le amministrazioni periferiche statali che operano a livello locale si sono in linea di massima uniformati alle considerazioni di carattere generale già espresse nella relazione annuale 1997. Anche durante lo scorso anno la collaborazione si è rivelata positiva nella maggiore parte dei casi. In particolare, vanno segnalate le ottime relazioni che intercorrono con il locale Ufficio dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS). Anche i rapporti con il Commissariato del Governo sono improntati alla massima collaborazione.

Solamente in alcuni casi ho riscontrato immotivate resistenze da parte di pubblici funzionari e una conseguente scarsa vicinanza al cittadino. In tale prospettiva, desidero farLe presente l'inerzia della Direzione delle Entrate, in un particolare caso nel quale il Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze riconosceva fondato il ricorso del cittadino, ma irricevibile in quanto privo di sottoscrizione, e lo rimetteva all'ufficio che aveva emanato

l'atto illegittimo per le competenti determinazioni in sede di autotutela, quale azione di salvaguardia della legittimità dell'agire amministrativo.

Sintomatico anche il caso in cui un cittadino per l'errore di un dipendente dell'ACI che trascrisse in maniera errata la targa dell'autovettura sul bollo di circolazione, fu obbligato a versare due volte la somma dovuta. L'interessato presentò immediatamente istanza di rimborso all'ex Intendenza di Finanza di Milano, dato che l'autovettura era targata MI; solo a distanza di più di dieci anni, dopo ripetuti solleciti da parte del mio Ufficio – al quale peraltro non venne data notizia – il cittadino in questione ottenne la restituzione della somma indebitamente versata.

La situazione diviene critica quando competenti all'adozione di un atto sono gli uffici dell'amministrazione centrale. Anche se vi sono uffici che forniscono indicazioni su una pratica entro tempi contenuti, grazie soprattutto all'assiduo e puntuale intervento da parte del Direttore dell'Ufficio della Provincia Autonoma di Bolzano in Roma, Dott. Peter Gasser, che ringrazio per la preziosa collaborazione, non sono purtroppo rari i casi – specialmente in materia previdenziale – in cui, nonostante i ripetuti solleciti, non vi è riscontro di alcun tipo da parte degli uffici contattati. In questo contesto, auspico che venga istituita quanto prima la figura del difensore civico nazionale.

Nonostante la legge n. 127/97 escluda dall'ambito di competenza del difensore civico alcuni settori come la giustizia, la difesa e la sicurezza pubblica, va rilevato che di fatto ho avuto comunque modo di intervenire in diverse occasioni in quest'ambito e non soltanto attraverso l'attività di mediazione, consulenza e informazione, finalizzate ad assicurare ai cittadini la conoscenza dei propri diritti nei confronti dell'amministrazione pubblica.

Così è stato anche per il seguente caso che avevo avuto modo di segnalare nella mia precedente relazione: la cittadina in questione si era rivolta al mio predecessore ben dieci anni fa per sollecitare la trattazione di un ricorso in materia pensionistica pendente presso la Corte

dei Conti, Sezione Giurisprudenziale per la Regione Lazio; le note di sollecito inviate dall'Ufficio provinciale a Roma all'ufficio competente sono rimaste a tutt'oggi prive di qualsiasi riscontro. Un miglioramento della situazione potrebbe essere raggiunto, a mio avviso, tramite l'insediamento della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti a Bolzano, previsto dalla legge 14 gennaio 1994, n.19, ma che a tutt'oggi non ha trovato attuazione.

Un altro caso emblematico in cui ebbi modo di intervenire riguarda il sollecito di un ricorso pendente presso il Consiglio di Stato fin dal 1983. Il caso in questione ebbe soluzione - nonostante i continui rinvii delle udienze - persuadendo l'ufficio provinciale competente ad adottare un provvedimento di autotutela che determinò la cessazione della materia del contendere.

Conclusioni:

Nell'anno 1998 il numero dei casi riguardanti le amministrazioni periferiche dello Stato per i quali è stata aperta una pratica ammonta a 69: di conseguenza, vi è stato un leggero aumento rispetto al 1997, in cui i casi si limitavano a 66. Questo fenomeno è a mio avviso da attribuire in parte anche alla maggiore consapevolezza dei propri diritti da parte del cittadino, e al conseguente ricorso, in maniera più frequente, alle istituzioni di difesa e tutela alle quali riconosce un ruolo di sempre maggiore importanza e rilievo.

Bolzano, 29 marzo 1999


Dott. Werner Palla

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DESCRIZIONE DEL CASO	DESCRIZIONE DEL CASO

QUESITI IN MERITO AD UN CONCORSO	DAL 1984 E' IN ATTESA CHE LE VENGANO LIQUIDATI ARRETRATI DI PENSIONE
QUESITI RELATIVI AL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA IN SEGUITO ALLA MANCATA ISCRIZIONE AL P.R.A.	QUESITI INERENTI AL SOLLECITO DI UN CONTENZIOSO GIURIDICO
QUESITI RELATIVI ALLA RICHIESTA DI RESTITUZIONE DI SOMME NON SPETTANTI	QUESITI RELATIVI AL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA
CONTESTA I CRITERI PER L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE STATALE AMMINISTRATIVO PRESSO UN CONVITTO	CONTESTA I CRITERI PER L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE STATALE AMMINISTRATIVO PRESSO UN CONVITTO
QUESITI RELATIVI AL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA	I LAVORI DI POSA DI UNA CONDOTTA NON VENGONO PORTATI A TERMINE
QUESITI IN MERITO AL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI E LA RIVALUTAZIONE MONETARIA DELLA PENSIONE	RITARDI NELLA TRATTAZIONE DI UN RICORSO
QUESITI CONNESSI AL TERMINE DI PRESCRIZIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE	UN CAPOSTAZIONE E' IN ATTESA CHE VENGANO LIQUIDATI DEGLI ARRETRATI PER LAVORO STRAORDINARIO
QUESITI IN MERITO AD UN RICORSO AL PRETORE AVVERSO IL MANCATO ACCOGLIMENTO DI UN RICORSO DA PARTE DEL COMMISSARIATO DEL GOVERNO	CHIARIMENTI IN MERITO ALLA LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI A FAVORE DEGLI EX COMBATTENTI
QUESITI RELATIVI AD UN RICORSO AVVERSO UN DECRETO PENSIONISTICO	QUESITI IN MERITO ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO NOMINATIVO DEI CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| DESCRIZIONE DEL CASO DESCRIZIONE DEL CASO |

CHIARIMENTI RELATIVI ALLA SITUAZIONE PENSIONISTICA

LAMENTA RITARDI NELLA LIQUIDAZIONE DI EMOLUMENTI PENSIONISTICI

NON VENGONO CONCESSI GLI ASSEGNI FAMILIARI PER IL FIGLIO CONVIVENTE CON LA MADRE IN ITALIA NONOSTANTE L'EX-MARITO DIVORZIATO CHE VIVE IN INGHILTERRA SIA PRIVO DI MEZZI

LA RICHIESTA DI RIMBORSO DI EMOLUMENTI DI PENSIONE PERCEPITI INDEBITAMENTE E' INGIUSTIFICATA

NONOSTANTE NUMEROSI SOLLECITI ATTENDE INVANO DA 10 ANNI IL RIMBORSO DEL BOLLO DI CIRCOLAZIONE PAGATO INDEBITAMENTE

CONTESTA DI NON AVERE RICEVUTO UNA RISPOSTA IN MERITO AD UN RICORSO

NON VIENE CONCESSA LA PENSIONE DI MOBILITA' SPETTANTE DI DIRITTO

DA ANNI ATTENDE INVANO CHE L'INPS ADEGUI LA SUA PENSIONE AL COSTO DELLA VITA

QUESITI IN MERITO ALLA CONCESSIONE DI UN PRESTITO PER CURE ODONTOIATRICHE

QUESTIONI CONNESSE AD UN RICORSO

L'ENTE POSTE ITALIANE RICHIEDE L'AUTENTICAZIONE DI UN'ISTANZA, NONOSTANTE LA LEGGE BASSANINI PREVEDA ESPRESSAMENTE CHE NON SIA NECESSARIA

MANCATO ACCOGLIMENTO DI UNA DOMANDA PER POTERE PRESTARE IL SERVIZIO CIVILE SENZA UNA MOTIVAZIONE VALIDA

PROBLEMI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA DI SOGGIORNO

DA 6 ANNI ATTENDE LA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI VERSATI AL FONDO INTEGRATIVO DI PENSIONE

NON VENGONO RICONOSCIUTI PERIODI ASSICURATIVI IN DIVERSI PAESI DELL' U.E.

UNA PENSIONATA NON OTTIENE UN CONTRIBUTO DELL'EDILIZIA A CAUSA DELL'ESIGUITA' DELLA PENSIONE

QUESITI CONNESSI ALLA LIQUIDAZIONE DI ARRETRATI PENSIONISTICI

L'UFFICIO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE RICHIEDE DOCUMENTI NON NECESSARI PER LA TRATTAZIONE DI UNA DOMANDA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DESCRIZIONE DEL CASO	DESCRIZIONE DEL CASO

LAMENTA DI TROVARSI IN DIFFICOLTA' DI ORDINE ECONOMICO IN SEGUITO AL COMPORTAMENTO SCORRETTO DI UN DIPENDENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO	DA ANNI ATTENDE LA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI VERSATI AL FONDO INTEGRATIVO DI PENSIONE
DA 6 ANNI ATTENDE LA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI VERSATI AL FONDO INTEGRATIVO DI PENSIONE	DA 6 ANNI ATTENDE LA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI VERSATI AL FONDO INTEGRATIVO DI PENSIONE
UN INCIDENTE OCCORSO DURANTE L'ORARIO DI LAVORO NON VIENE RICONOSCIUTO COME TALE	QUESITI IN MERITO AD UN'AZIONE PENALE DA PARTE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
RICHIESTA DI INVIO DELLE CARTELLE CLINICHE	LA VEDOVA DI UN INVALIDO AL 100% DA SILICOSI CONTESTA LA MANCATA CONCESSIONE DELLA RELATIVA PENSIONE
LAMENTA RITARDI NELLA CONSEGNA DI UNA LETTERA	NONOSTANTE NON FACCIA USO DI ALCO- LICI MA PRESUMIBILMENTE A CAUSA DELLE DIFFICOLTA' DI ESPRESSIONE E PERCHE' ZOPPICA, GLI E' STATA RITIRATA LA PATENTE PER UN MESE
QUESTIONI CONNESSE AL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE	RICORSO AVVERSO LA CONSTATATA AS- SENZA DURANTE LA VISITA DI CONTROL- LO IN CASO DI MALATTIA
QUESITI IN MERITO AD UNA RICHIESTA DI PAGAMENTO	RITARDO NELLA LIQUIDAZIONE DEL- L'INDENNITA' DI BUNONUSCITA
LAMENTA CHE GLI E' STATO RIFERITO CHE LA CARROZZA DEL TRENO ADIBITA AL TRASPORTO AUTO ERA AL COMPLETO E SOSTIENE CHE NON CORRISPONDE AL VERO	PROBLEMI NEL REPERIMENTO DI UN DOCUMENTO
QUESTIONI IN MERITO AD UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA	QUESITI IN MERITO AL RIACQUISTO DI PERIODI CONTRIBUTIVI

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| DESCRIZIONE DEL CASO DESCRIZIONE DEL CASO |

QUESTIONI IN MERITO AD UNA SANZIONE
AMMINISTRATIVA

QUESITI IN MERITO AD UN CONTROLLO
FISCALE NEI CONFRONTI DI BAMBINI

DIFFICOLTA' CONNESSE ALLA DOMANDA
DI ALLACCIAMENTO ALLA CORRENTE

RICHIESTA DI SOLLECITO DEL RIMBORSO
DI IMPORTI RELATIVI AD IMPOSTE
VERSATE INDEBITAMENTE

QUESTIONI IN MERITO AL BENEFICIO
PREVISTO PER GLI EX COMBATTENTI

QUESITI IN MERITO ALLA REGOLAMENTA-
ZIONE RIGUARDANTE LE MARCHE DA
BOLLO

QUESTIONI IN MERITO AD UN PARCHEG-
GIO CONFINANTE CON LA CASERMA DEI
CARABINIERI

LA DOMANDA DI UNA PENSIONE AI
SUPERSTITI NON E' ANCORA STATA
TRATTATA A DISTANZA DI DUE ANNI
DALLA PRESENTAZIONE

CHIARIMENTI IN RELAZIONE ALLA
POSIZIONE ASSICURATIVA DI UN
COLTIVATORE DIRETTO

QUESTIONI CONNESSE AL PAGAMENTO
DELL'INDENNITA' DI MALATTIA

VIENE INVIATA UNA COMUNICAZIONE
IN TEDESCO AD UNA CITTADINA DI
MADRELINGUA ITALIANA

QUESITI IN MERITO AD UN DECRETO
DI PENSIONE

QUESITI IN MERITO ALL'INOLTRO DI UN
RICORSO

LO SFRATTO ESECUTIVO DI UN ALLOGGIO
VIENE RINVIATO SU RICHIESTA DEL
PROPRIETARIO CONTRO LA VOLONTA'
DEL CONDUTTORE

QUESITI IN MERITO AL PAGAMENTO DI
UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA

LANDESGESETZ
vom 10. Juli 1996, Nr. 14¹⁾
Volksanwaltschaft der Autonomen
Provinz Bozen-Südtirol

1. (Errichtung)

- (1) Die Volksanwaltschaft der Autonomen Provinz Bozen Südtirol ist beim Südtiroler Landtag errichtet.
- (2) Die Aufgaben und die Befugnisse der Volksanwaltschaft sowie das Verfahren für die Bestellung des Volksanwaltes/der Volksanwältin regelt dieses Gesetz.

2. (Aufgaben der Volksanwaltschaft)

- (1) Aufgabe der Volksanwaltschaft ist es, auf formlosen Antrag der Betroffenen oder von Amts wegen dafür zu sorgen, daß Angelegenheiten oder Verfahren, die von der Landesverwaltung oder von ihr beauftragten Körperschaften in die Wege geleitet worden sind, verfahrensgerecht und pünktlich erledigt bzw. abgewickelt werden.
- (2) Der Volksanwalt/die Volksanwältin kann mit Bezirksgemeinschaften, mit Gemeinden, Gemeindeverbunden oder Gemeindekonsortien Vereinbarungen abschließen, um dieses Amt zu übernehmen, wie in Artikel 19 Absatz 3 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1, vorgesehen. Der Volksanwalt/die Volksanwältin macht den Landeshauptmann, die Bürgermeister sowie die Präsidenten der Bezirksgemeinschaften auf allfällige Verzögerungen, Unregelmäßigkeiten und Mängel sowie auf deren Ursachen aufmerksam und schlägt vor, wie solche behoben werden können.
- (3) Zwecks wirksamer Wahrnehmung seiner/ihrer Aufgaben, die er/sie auch durch Information, Beratung und Vermittlung bei Konflikten wahrnimmt, kann der Volksanwalt/die Volksanwältin einzelne ihm/ihr zugewiesene Bedienstete mit spezifischen Angelegenheiten betrauen, die das Sanitäts- bzw. Gesundheitswesen gemäß Artikel 15 des Landesgesetzes vom 18. August 1988, Nr. 33²⁾, den Umwelt- und Naturschutz sowie die Anliegen von Kindern und Jugendlichen betreffen.
- (4) Der Volksanwalt/die Volksanwältin hat das Recht, Gutachten in Auftrag zu geben.
- (5) Der Volksanwalt/die Volksanwältin arbeitet vollkommen frei und unabhängig.

3. (Vorgangsweise bei Interventionen)

- (1) Bürger und Bürgerinnen, die eine Angelegenheit bei einem Landesamt oder einer in Artikel 2 genannten Körperschaft anhängig haben, sind be-

LEGGE PROVINCIALE
10 luglio 1996, n. 14¹⁾
Difensore civico/difensora
civica della Provincia autonoma
di Bolzano

11. (Istituzione)

- (1) L'Ufficio del difensore civico/della difensora civica della Provincia autonoma di Bolzano è istituito presso il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.
- (2) La presente legge regola i compiti e le competenze dell'Ufficio del difensore civico/della difensora civica nonché la procedura per la nomina del difensore civico/della difensora civica.

2. (Compiti del difensore civico/della difensora civica)

- (1) Spetta al difensore civico/alla difensora civica seguire, su richiesta informale degli interessati o d'ufficio, le pratiche e i procedimenti posti in essere dall'amministrazione provinciale nonché dagli enti da essa delegati, onde garantire l'espletamento e lo svolgimento corretto dal punto di vista procedurale e tempestivo.
- (2) Come previsto dall'articolo 19, comma 3, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, il difensore civico/la difensora civica può concludere convenzioni con comunità comprensoriali, comuni, unioni di comuni o consorzi di comuni ai fini dell'assunzione di tale ufficio. Il difensore civico/la difensora civica segnala al Presidente della giunta provinciale, ai sindaci e ai presidenti delle comunità comprensoriali eventuali ritardi, irregolarità e disfunzioni, indicandone le cause e proponendo possibili soluzioni.
- (3) Ai fini di un espletamento efficace dei propri compiti, nei quali rientra anche l'attività di informazione, consulenza e mediazione in caso di conflitti, il difensore civico/la difensora civica può incaricare singoli dipendenti ad esso/essa assegnati di trattare questioni specifiche concernenti il settore sanitario, conformemente all'articolo 15 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33²⁾, nonché la tutela dell'ambiente e della natura e gli interessi dei bambini e dei giovani.
- (4) Il difensore civico/la difensora civica ha il diritto di richiedere pareri.
- (5) Il difensore civico/la difensora civica svolge la propria attività in assoluta libertà e autonomia.

3. (Modalità e procedure d'intervento)

- (1) Il cittadino che abbia in corso una pratica presso gli uffici della Provincia o degli enti di cui all'articolo 2 ha diritto di richiedere agli stessi, sia per iscritto

1) kundgemacht im A.B.I. vom 23. Juli 1996, Nr. 33

2) abgedruckt unter Nr. XIV - D/b

1) pubblicata nel B.U. 23 luglio 1996, N. 33

2) riportata al n. XIV - D/b

rechtigt, sich bei diesen Stellen sowohl schriftlich als auch mündlich, wobei im letzteren Fall ein Vermerk zu verfassen ist, über den Stand der Angelegenheit zu erkundigen. Erhalten sie innerhalb von 20 Tagen nach der Anfrage keine Antwort oder ist diese nicht zufriedenstellend, so können sie die Hilfe des Volksanwaltes/der Volksanwältin beantragen.

(2) Der Volksanwalt/die Volksanwältin verständigt die zuständige Verwaltung und ersucht den/die für den Dienst verantwortlichen Beamten/Beamtin, die Angelegenheit innerhalb von 5 Tagen mit ihm/ihr zusammen zu überprüfen. Der Landesvolksanwalt/die Landesvolksanwältin und der verantwortliche Beamte/die verantwortliche Beamtin legen einvernehmlich den Zeitrahmen fest, innerhalb welchem der Sachverhalt, der zur Beschwerde Anlaß gegeben hat, bereinigt werden kann.

(3) Eingeleitete Rekurse und Einsprüche auf gerichtlichem oder Verwaltungswege schließen eine Befassung des Volksanwaltes/der Volksanwältin in derselben Sache nicht aus, noch kann das zuständige Amt die Auskunft bzw. die Zusammenarbeit verweigern.

(4) Erschwert das zuständige Personal die Arbeit des Volksanwaltes/der Volksanwältin durch Handlungen oder Unterlassungen, so kann dieser/diese die Angelegenheit bei dem zuständigen Disziplinarorgan zur Anzeige bringen. Dieses wiederum ist verpflichtet, der Volksanwaltschaft die getroffenen Maßnahmen mitzuteilen.

(5) Der Landesvolksanwalt/die Landesvolksanwältin hat Beschwerden, deren Prüfung nicht in seine/ihre Zuständigkeit fällt, an die zuständigen gleichartigen Einrichtungen weiterzuleiten. Sind solche nicht vorhanden, wird er/sie im Sinne der Zielsetzungen des Artikels 97 der Verfassung die eventuellen Mißstände den betroffenen Stellen melden und die Zusammenarbeit mit ihnen suchen. In Angelegenheiten, die Verwaltungsstellen mit Sitz in Rom oder Brüssel betreffen, kann er/sie sich der Dienste des Südtiroler Außenamtes in Rom bzw. der öffentlichen EU-Dienste bedienen.

(6) Der Volksanwalt/die Volksanwältin ist an das Amtsgeheimnis gebunden.

4. (Auskunftsrecht des Volksanwaltes/der Volksanwältin)

(1) Der Volksanwalt/die Volksanwältin kann beim Leiter des von der Beschwerde betroffenen Dienstes der Landesverwaltung oder einer Körperschaft gemäß Artikel 2 mündlich und schriftlich Kopie von Unterlagen anfordern, die er/sie für die Durchführung seiner/ihrer Aufgaben für nützlich hält, und in alle die Angelegenheit betreffenden Akten ohne Einschränkung durch das Amtsgeheimnis Einsicht nehmen.

5. (Bericht des Volksanwaltes/der Volksanwältin)

(1) Der Volksanwalt/die Volksanwältin hat dem Südtiroler Landtag jährlich einen Tätigkeitsbericht vorzulegen, dem er/sie Vorschläge beizufügen hat, wie

sia oralmente, nel qual caso va stilato un promemoria, notizie sullo stato della pratica. Decorso 20 giorni dalla richiesta senza che abbia ottenuto risposta o in caso di risposta insoddisfacente, può chiedere l'intervento del difensore civico/della difensora civica.

(2) Il difensore civico/la difensora civica, previa comunicazione all'amministrazione competente, chiede al funzionario/alla funzionaria responsabile del servizio di procedere insieme a lui/lei all'esame della questione entro 5 giorni. Il difensore civico/la difensora civica e il funzionario/la funzionaria responsabile stabiliscono di comune accordo il termine entro il quale può essere risolta la questione che ha originato il reclamo.

(3) Il fatto che in merito a un caso sia stato presentato un ricorso o un'opposizione in via giurisdizionale o amministrativa non esclude l'intervento del difensore civico/della difensora civica e non autorizza l'ufficio competente a negare informazioni o collaborazione.

(4) Qualora il personale preposto ostacoli con atti od omissioni l'attività del difensore civico/della difensora civica, quest'ultimo/quest'ultima può denunciare il fatto all'organo disciplinare competente, il quale è tenuto a comunicare al difensore civico/alla difensora civica i provvedimenti adottati.

(5) Il difensore civico/la difensora civica provinciale è tenuto/a a trasmettere ad istituzioni aventi analoghe funzioni i reclami che non rientrano nelle sue competenze. In assenza di simili istituzioni egli/ella, conformemente alle finalità dell'articolo 97 della Costituzione, comunica le eventuali disfunzioni agli uffici interessati chiedendo la loro collaborazione. Per questioni concernenti gli uffici amministrativi con sede a Roma o Bruxelles, egli/ella può avvalersi rispettivamente dei servizi dell'Ufficio di Roma della Provincia e dei servizi pubblici della UE.

(6) Il difensore civico/la difensora civica è tenuto/a al segreto d'ufficio.

4. (Diritto d'informazione del difensore civico/della difensora civica)

(1) Il difensore civico/la difensora civica può richiedere verbalmente e per iscritto, al capo del servizio della Provincia o degli enti di cui all'articolo 2 interessati ai reclami, copia degli atti o dei provvedimenti che ritenga utili per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e può consultare tutti gli atti attinenti la pratica, senza limiti del segreto d'ufficio.

5. (Relazione del difensore civico/della difensora civica)

(1) Il difensore civico/la difensora civica invia ogni anno al Consiglio della Provincia autonoma di

die Verwaltungstätigkeit wirksamer gestaltet und die Unparteilichkeit der Verwaltung gewährleistet werden kann.

(2) Der Volksanwalt/die Volksanwältin hat eine Abschrift des im Absatz 1 erwähnten Berichtes dem Landeshauptmann, den Bürgermeister, den Präsidenten der Bezirksgemeinschaften, den Generaldirektoren der Sanitätseinheiten sowie an alle, die darum ansuchen, zu übermitteln.

6. (Wahl und Ernennung)

(1) Der Volksanwalt/die Volksanwältin wird vom Landtag gewählt und vom Präsidenten/der Präsidentin des Landtages ernannt; die Wahl erfolgt in geheimer Abstimmung bei einer Stimmenmehrheit von zwei Dritteln der Abgeordneten im ersten und zweiten Wahlgang. Beim dritten Wahlgang genügt die absolute Mehrheit der Abgeordneten.

(2) Der Volksanwalt/die Volksanwältin muß besondere Kenntnisse und Erfahrung in den Bereichen Recht und Verwaltung haben.

7. (Unvereinbarkeit)

(1) Das Amt des Volksanwaltes/der Volksanwältin ist nicht vereinbar mit denen

- a) eines Mitgliedes des Europaparlamentes, eines Parlamentsmitgliedes, eines Regionalratsmitgliedes, eines Landtagsabgeordneten, eines Bürgermeisters, eines Mitgliedes des Gemeindevorstandes sowie eines Gemeinderatsmitgliedes,
- b) eines Richters beim Rechnungshof, der für die Überprüfung der Akten der Landesverwaltung zuständig ist, oder eines Verwalters einer öffentlichen Körperschaft oder Anstalt oder eines öffentlichen Betriebes,
- c) eines Verwalters einer Körperschaft oder eines Unternehmens mit Beteiligung der öffentlichen Hand oder eines Inhabers, Verwalters oder Leiters eines Unternehmens, einer Körperschaft oder einer Anstalt, die mit den Verwaltungen gemäß Artikel 2 Bau-, Liefer- oder Dienstleistungsverträge abgeschlossen haben oder die aus irgendeinem Grund von denselben Beihilfen erhalten.

(2) Das Amt des Volksanwaltes/der Volksanwältin ist mit einer selbständigen oder unselbständigen Arbeit, mit einer Handelstätigkeit oder mit der Ausübung eines anderen Berufes unvereinbar.

(3) Beabsichtigt der Volksanwalt/die Volksanwältin, bei den Gemeinderats-, Landtags-, Regionalrats-, Parlaments- oder Europaparlamentswahlen zu kandidieren, so hat er/sie mindestens sechs Monate vor dem entsprechenden Wahltermin sein/ihr Amt niederzulegen; bei vorzeitiger Auflösung des Landtages oder Regionalrates, des Parlamentes oder des Europaparlamentes hat der Volksanwalt/die Volksanwältin, falls er/sie zu kandidieren beabsichtigt, innerhalb von sieben Tagen ab Erlass des Dekretes über die Auflösung sein/ihr Amt niederzulegen. Im Falle einer Kandidatur darf er/sie Fakten,

Bolzano una relazione sull'attività svolta, corredata da osservazioni e suggerimenti per un più efficace svolgimento dell'attività amministrativa e per assicurare l'imparzialità dell'amministrazione.

(2) Il difensore civico/la difensora civica invia copia della relazione di cui al comma 1 al Presidente della giunta provinciale, ai sindaci, ai presidenti delle comunità comprensoriali, ai direttori generali delle unità sanitarie locali nonché a tutti coloro che ne facciano richiesta.

6. (Elezione e nomina)

(1) Il difensore civico/la difensora civica viene eletto/a dal Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e nominato/a dal Presidente/dalla Presidente dello stesso; l'elezione viene effettuata a scrutinio segreto e, alla prima e alla seconda votazione, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Alla terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri.

(2) Il difensore civico/la difensora civica deve possedere una particolare competenza ed esperienza in campo giuridico ed amministrativo.

7. (Incompatibilità)

(1) La carica di difensore civico/di difensora civica non è compatibile con quella di:

- a) membro del Parlamento europeo, membro del Parlamento, membro del Consiglio regionale, membro del Consiglio provinciale, sindaco, membro della Giunta comunale nonché membro del Consiglio comunale;
- b) magistrato della Corte dei conti assegnato al controllo degli atti dell'amministrazione provinciale, amministratore di enti, istituti ed aziende pubbliche;
- c) amministratore di enti o imprese a partecipazione pubblica ovvero titolare, amministratore o dirigente di enti, istituti o imprese vincolati con le amministrazioni di cui all'articolo 2 da contratti di opere, di fornitura o di prestazione di servizi ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalle predette amministrazioni.

(2) La carica di difensore civico/di difensora civica è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o dipendente e di qualsiasi commercio o professione.

(3) Qualora intenda candidarsi alle elezioni comunali, provinciali, regionali, nazionali o europee il difensore civico/la difensora civica è tenuto/a a rassegnare le proprie dimissioni almeno 6 mesi prima della rispettiva scadenza elettorale; in caso di scioglimento anticipato del Consiglio provinciale, del Consiglio regionale, delle Camere o del Parlamento europeo, il difensore civico/la difensora civica che intenda candidarsi è tenuto/a a rassegnare le dimissioni entro i 7 giorni successivi alla data del rispettivo decreto di scioglimento. Qualora si candidi, non può sfruttare a scopo pubblicitario i fatti coperti da segreto d'ufficio. Nel periodo in cui è in carica, il difensore civico/la difensora civica non può ricoprire nessuna altra carica o funzione all'interno di partiti,

die dem Amtsgeheimnis unterliegen, nicht für Werbezwecke verwenden. Der zum Volksanwalt/die zur Volksanwältin Berufene darf während der Amtszeit keine anderen Ämter oder Funktionen bei Parteien, Verbänden oder Körperschaften ausüben.

8. (Amtsdauer – Widerruf und Bestimmung über die Wahl des Nachfolgers/der Nachfolgerin)

(1) Die Amtszeit des Volksanwaltes/der Volksanwältin entspricht der des Landtages, der ihn/sie gewählt hat; der Volksanwalt/die Volksanwältin nimmt seine/ihre Aufgaben provisorisch bis zur Ernennung seines/ihrer Nachfolgers wahr.

(2) Die Ernennung des Volksanwaltes/der Volksanwältin kann vom Präsidenten/von der Präsidentin des Landtages auf Beschluß des Landtages hin widerrufen werden, wenn schwerwiegende Gründe im Zusammenhang mit der Ausübung der Aufgaben des Volksanwaltes/der Volksanwältin vorliegen; der erwähnte Beschluß muß in geheimer Abstimmung mit Stimmenmehrheit von zwei Dritteln der Abgeordneten gefaßt werden.

(3) Wird das Amt des Volksanwaltes/der Volksanwältin aus irgendeinem anderen Grund als dem des Ablaufs der Amtszeit frei, hat der Landtagspräsident/die Landtagspräsidentin die Wahl des Nachfolgers/der Nachfolgerin auf die Tagesordnung der nächsten Landtagssitzung zu setzen.

(4) Der Präsident/die Präsidentin des Landtages hat den Nachfolger/die Nachfolgerin innerhalb von 30 Tagen nach der Wahl zu ernennen.

9. (Pflichten des Volksanwaltes/der Volksanwältin)

(1) Der Volksanwalt/die Volksanwältin ist verpflichtet, innerhalb von 30 Tagen ab seiner/ihrer Ernennung dem Präsidenten/der Präsidentin des Südtiroler Landtages gegenüber zu erklären,

- a) daß keine Gründe der Unvereinbarkeit gemäß Artikel 7 vorliegen bzw. solche nicht mehr gegeben sind,
- b) daß er/sie die Steuererklärung über alle seine/ihre Einkünfte abgegeben hat.

(2) Wird festgestellt, daß die Erklärungen gemäß Absatz 1 nicht oder nicht wahrheitsgetreu abgegeben worden sind, so widerruft der Präsident/die Präsidentin des Südtiroler Landtages die Ernennung des Volksanwaltes/der Volksanwältin und setzt den Landtag davon in Kenntnis.

10. (Amtsentschädigung und Spesenvergütung)

(1) Dem Volksanwalt/der Volksanwältin steht für die Dauer seiner/ihrer Amtszeit die Amtsentschädigung zu, wie sie für die Regionalratsabgeordneten der Region Trentino-Südtirol vorgesehen ist; die Außendienstvergütung und die Vergütung der Reisekosten richtet sich nach den Bestimmungen, wie sie für die Abgeordneten des Südtiroler Landtages gelten. Die entsprechenden Ausgaben gehen zu Lasten des Haushaltes des Südtiroler Landtages.

(2) Der Südtiroler Landtag kann zugunsten des Volksanwaltes/der Volksanwältin eine auf die Dauer

assoziationen o enti.

8. (Durata in carica – revoca e disposizioni per la nuova elezione)

(1) La durata in carica del difensore civico/della difensora civica coincide con la durata in carica del Consiglio provinciale dal quale è stato/a eletto/a; il difensore civico/la difensora civica continua ad esercitare provvisoriamente le sue funzioni fino alla nomina del successore.

(2) Previa deliberazione del Consiglio provinciale, assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ed a scrutinio segreto, il Presidente/la Presidente del Consiglio provinciale può revocare la nomina del difensore civico/della difensora civica per gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni dello stesso/della stessa.

(3) Qualora il mandato del difensore civico/della difensora civica venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, il Presidente/la Presidente del Consiglio provinciale provvede ad iscrivere l'elezione del successore all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio immediatamente successiva.

(4) Entro 30 giorni dall'elezione, il Presidente/la Presidente del Consiglio provinciale provvede alla nomina del difensore civico/della difensora civica.

9. Doveri del difensore civico/difensora civica)

(1) Entro 30 giorni dalla nomina, il difensore civico/la difensora civica è tenuto/a a dichiarare al Presidente/alla Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano:

- a) che non sussistono o sono cessati i motivi di incompatibilità di cui all'articolo 7;
- b) di avere provveduto a dichiarare, ai fini fiscali, tutti i propri redditi.

(2) Qualora si accerti che le dichiarazioni di cui al comma 1 non sono state effettuate o non sono veritiere, il/la Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano revoca la nomina del difensore civico/della difensora civica e ne dà comunicazione al Consiglio stesso.

10. (Indennità e rimborso spese)

(1) Per la durata dell'incarico al difensore civico/alla difensora civica spetta l'indennità di funzione prevista per i consiglieri regionali della Regione Trentino-Alto Adige; per l'indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio viene fatto riferimento alle disposizioni vigenti per i consiglieri del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano. Le relative spese sono a carico del bilancio del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

(2) Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano può stipulare a favore del difensore civico/della di-

seines/ihrer Mandats beschränkte Haftpflichtversicherungspolizze abschließen.

11. (Personal)

(1) Zur Bewältigung seiner/ihrer Aufgaben nimmt der Volksanwalt/die Volksanwältin die Mitarbeit des Personals in Anspruch, das ihm vom Südtiroler Landtag zugewiesen wird. Er/sie hat diesem gegenüber Leitungs- und Weisungsrecht. Das Recht auf Gebrauch der Muttersprache seitens der Bürgerinnen und Bürger aller drei Sprachgruppen ist zu gewährleisten.

(2) Die Organe der Landesverwaltung sowie jene der Bezirksgemeinschaften und der Gemeinden stellen ihm/ihr die notwendigen Räumlichkeiten für Sprechstage, für Informations- und Beratungsveranstaltungen zur Verfügung.

12. (Personal - Übergangsbestimmung)

(1) Das im Stellenplan eingestufte Personal der Südtiroler Landesverwaltung, das bei Inkrafttreten dieses Gesetzes dem Amt des Volksanwaltes/der Volksanwältin zugewiesen ist, wird mit seiner Zustimmung in den allgemeinen Stellenplan des Südtiroler Landtages überführt. Es wird mit Wirkung ab Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes unter Beachtung der Bestimmungen der Personalordnung des Südtiroler Landtages in das Berufsbild eingestuft, das aufgrund der tatsächlich ausgeübten Tätigkeiten dem Berufsbild entspricht oder ähnlich ist, in welches es bei der Landesverwaltung eingestuft ist. Im Zuge der Überführung wird der vorher bei der Landesverwaltung geleistete oder von dieser anerkannte Dienst in jeder Hinsicht anerkannt.

(2) Dem in den allgemeinen Stellenplan des Südtiroler Landtages überführten Personal wird bei der Einstufung mittels Zuerkennung von Klassen und Vorrückungen auf jeden Fall eine Besoldung gewährleistet, die dem bezogenen Gehalt entspricht oder unmittelbar höher ist als dieses.

(3) Der allgemeine Stellenplan des Südtiroler Landtages ist in den einzelnen Funktionsebenen um so viel Stellen erweitert, als Personal im Sinne der Bestimmungen von Absatz 1 und 2 überführt und eingestuft wird. Die damit verbundene Neufestlegung des allgemeinen Stellenplanes des Landtages erfolgt mit Dekret des Landtagspräsidenten/der Landtagspräsidentin.

(4) Der allgemeine Stellenplan des Personals des Landes wird um drei Stellen von 3.239 auf 3.236 Stellen reduziert.

13. (Finanzbestimmung)

(1) Die Ausgaben für das Amt des Volksanwaltes/der Volksanwältin gehen zu Lasten des Haushaltes des Südtiroler Landtages. Die Abdeckung dieser Ausgaben erfolgt entsprechend der Modalität des Artikels 34 des Landesgesetzes vom 26.

fensora civica, limitatamente alla durata dell'incarico, una polizza assicurativa di responsabilità civile.

11. (Personale)

(1) Per l'espletamento dei propri compiti il difensore civico/la difensora civica si avvale del personale messogli/le a disposizione dal Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano. Detto personale opera alle dipendenze funzionali del difensore civico/della difensora civica. Deve essere garantito alle cittadine e ai cittadini di tutti e tre i gruppi linguistici il diritto all'uso della propria madrelingua.

(2) Gli organi dell'amministrazione provinciale nonché quelli delle comunità comprensoriali e dei comuni mettono a disposizione del difensore civico/della difensora civica i necessari locali per gli incontri con il pubblico e le iniziative di informazione e di consulenza.

12. (Personale - norma transitoria)

(1) Il personale di ruolo dell'amministrazione provinciale che alla data di entrata in vigore della presente legge risulta assegnato all'ufficio del difensore civico/della difensora civica è trasferito, con il suo consenso, nella pianta organica generale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano. Esso viene inquadrato con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento organico del personale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, nel profilo professionale corrispondente o simile, in base alle mansioni effettivamente svolte, a quello in cui risulta inquadrato presso l'amministrazione provinciale. In sede di trasferimento è riconosciuto, a tutti gli effetti, il servizio precedentemente prestato presso l'amministrazione provinciale o da questa riconosciuto.

(2) Al personale trasferito nella pianta organica generale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano è comunque assicurato, in sede di inquadramento, un trattamento economico, tra quelli conseguibili per classi e scatti, di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

(3) La pianta organica generale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano è aumentata nelle singole qualifiche funzionali di un numero di posti pari a quello del personale che viene trasferito e inquadrato ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. La conseguente rideterminazione della pianta organica generale del Consiglio provinciale avviene con decreto del/della Presidente del Consiglio provinciale.

(4) Il ruolo generale del personale dell'amministrazione provinciale viene ridotto di tre posti, da 3.239 a 3.236 posti.

13. (Norma finanziaria)

(1) Le spese per l'Ufficio del difensore civico/della difensora civica sono a carico del bilancio del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ed al loro finanziamento si provvede con le modalità stabilite dall'articolo 34 della legge provinciale 26 aprile

April 1980, Nr. 8³).

14. 4)

15. (Schlußbestimmung)

(1) Das Landesgesetz vom 9. Juni 1983, Nr. 15, ist aufgehoben.

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Landesgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

1980, n. 8³).

14. 4)

15. (Disposizione finale)

(1) È abrogata la legge provinciale 9 giugno 1983, n. 15.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

³) abgedruckt unter Nr. XXXI - H

⁴) omissis

³) riportata al n. XXXI - H

⁴) omissis